


Figura 99 - Illeciti amministrativi accertati: Sanzioni per ritardato adempimento obblighi di assunzione  
Per area geografica. Anni 2006 - 2007 (V. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2008

Per quanto riguarda, invece, il numero di sanzioni amministrative rilevate in Italia negli anni 2006 - 2007, per ritardato adempimento agli obblighi di assunzione, mentre nel Nord-Ovest, nel Nord - Est e nel Sud si registra un incremento del numero delle sanzioni inflitte, per anno di riferimento, al Centro si manifesta invece una tendenza opposta, da 53 sanzioni comminate nel 2006 ad 8 inflitte nel 2007.

Gli organi preposti, *ex lege*, a vigilare sull'osservanza agli obblighi imposti dalla 68/99 ed a comminare le rispettive sanzioni sono i servizi ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) ai quali compete redigere, ai sensi dell'art.9, comma 8 della legge 68/99, un verbale da inviare agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria nell'ipotesi che l'azienda rifiuti l'assunzione del disabile avviato dal Centro per l'Impiego (CPI).

Dal testo della norma non si rilevano le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle inadempienze: e cioè se durante lo svolgimento delle normale attività ispettiva, o su segnalazione dei Centri per l'Impiego; dunque il sistema sanzionatorio funzionerà con maggiore efficacia laddove ci sarà uno stretto raccordo tra DPL e CPI.

#### **4.2 IL FONDO NAZIONALE DISABILI E I DECRETI DI RIPARTO**

Il Fondo per il Diritto al Lavoro dei Disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viene annualmente finanziato (art. 29 del D.L. n. 669/96, convertito con modificazioni dalla legge 30/97), in misura fissa, pari ad euro 30.987.414,00, ad eccezione dell'anno 1999, in cui il finanziamento previsto ammontava a 40 miliardi delle vecchie lire, e dell'anno 2007, in cui il finanziamento è stato pari a 37 milioni di euro. È prevista inoltre la conservazione dei residui delle somme che sono annualmente stanziati per il finanziamento del Fondo per il Diritto al Lavoro dei Disabili, ma non impegnate nell'esercizio di competenza, al fine di un eventuale e successivo utilizzo in quelli futuri.

Le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'art. 13 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per le persone disabili per le quali è stato attivato un tirocinio finalizzato all'assunzione, sono finanziate con le risorse del Fondo Nazionale; le risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei soggetti disabili (art.14), inoltre, finanziano gli interventi atti alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei lavoratori disabili, e le spese per la rimozione delle barriere architettoniche e l'apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Destinatari delle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo sono i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione, comprese le cooperative sociali ed i consorzi, nonché i soggetti che stipulano con i servizi competenti le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99.

Più precisamente, i datori di lavoro privati presentano ai servizi competenti un programma diretto ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 13 della legge 68/99; i servizi provvedono alla valutazione dei programmi presentati tenuto conto dei criteri fissati nell'art. 6 del D.M. n. 91/00, ed in caso di approvazione, autorizzano il versamento degli importi, nei limiti delle risorse annualmente ripartite dal Ministero e assegnate a ciascuna Regione.

Ha dunque alta priorità la definizione di criteri, legati ai principi di collocamento mirato, che permettano di attribuire, senza distrazioni per altre finalità, le somme annualmente destinate per il finanziamento del Fondo Nazionale.

Tuttavia, il meccanismo della conservazione delle risorse finanziarie non impegnate per l'esercizio di competenza è stato utilizzato soltanto relativamente al primo di avvio della riforma, in ragione delle difficoltà di avviamento delle nuove strutture territoriali locali, preposte alla gestione del collocamento obbligatorio, nonché della non immediata emanazione degli opportuni strumenti normativi atti a definire, in maniera puntuale, criteri e modalità di ripartizione delle risorse.

A tal proposito, salvo che nel primo anno di avvio della riforma,<sup>100</sup> per il quale sono state conservate le risorse finanziarie non impegnate per l'esercizio di competenza, il legislatore ordinario ha demandato ad un successivo decreto ministeriale l'indicazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo nazionale, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni.

Dall'anno 2000 in poi, lo stato di avanzamento del complesso sistema organizzativo, introdotto dalla riforma del collocamento obbligatorio e dal decentramento

---

<sup>100</sup> Le risorse del Fondo Nazionale per l'anno 1999, pari a 40 miliardi delle vecchie lire, sono confluite interamente nella ripartizione prevista per l'anno successivo, e pertanto la dotazione finanziaria del Fondo Nazionale per l'anno 2000 ammontava complessivamente a 100 miliardi di lire.

amministrativo, ha così creato le condizioni necessarie per procedere alla distribuzione integrale delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale alle Regioni.

Con riferimento alle modalità di ripartizione delle risorse, il D.M. n. 91/00, all'art. 4, fissa i termini per gli adempimenti da parte dei diversi attori coinvolti: i datori di lavoro privati, interessati ad ottenere le misure agevolative, devono, presentare ai Servizi competenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, i programmi per l'ammissione agli incentivi; il Servizio potrà richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio. Inoltre, l'art. 7 del D.M. 91/00 fissa in 60 giorni (decorrenti dal 30 giugno) il termine entro il quale il Servizio dovrà approvare o respingere i programmi presentati, salvo che non vengano richieste informazioni integrative; in ogni caso il termine potrà essere posticipato di 30 giorni al massimo.<sup>101</sup>

Le Regioni devono comunicare, invece, entro il 30 novembre di ogni anno, al Ministero del Lavoro il numero dei programmi ammessi agli incentivi previsti dall'articolo 13 della citata legge 68/99 e trasmettere una relazione descrittiva delle iniziative regionali dirette a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili che illustri, in particolare, gli scopi perseguiti ed i risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale in conformità ai criteri per la ripartizione delle risorse.

Il Ministero deve stabilire la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale alle regioni, entro il 10 marzo di ogni anno. Più precisamente il Ministero, al fine di provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie, opera sulla base di criteri tra loro concorrenti tenuto conto delle iniziative regionali, degli obiettivi raggiunti in termini di incremento occupazionale, nonché delle informazioni acquisite direttamente presso le regioni.

I criteri fissati nel decreto sono i seguenti:

- numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato, nell'ambito delle convenzioni stipulate comunicate dalle Regioni al Ministero entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello della ripartizione;
- verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le priorità e con le modalità fissate nell'art. 6 del D.M. 91/00;
- conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione Europea in materia di politiche per l'impiego.

Di seguito alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni, il servizio nei limiti delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi i programmi di inserimento lavorativo definiti con le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, tenuto conto delle iniziative proposte, con particolare riguardo:

- ai programmi diretti a favorire l'avviamento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, primi fra tutti quelli con handicap intellettuale e psichico;
- ai programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
- ai programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

---

<sup>101</sup> Il decreto ministeriale ha tuttavia previsto, all'art. 6, comma 3, la possibilità, per il datore di lavoro privato, di presentare ai Servizi il programma di assunzione anche successivamente al termine suddetto (30 giugno), e comunque non oltre il 31 ottobre del medesimo anno, al fine di ottenere le agevolazioni finanziarie, cui però concorrerà nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi dell'art.6, comma,1 del D.M. 91/00.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- ai programmi che comportano modalità e tempi innovativi di lavoro;
- ai programmi che favoriscono l'inserimento lavorativo delle donne disabili;

In caso di parità di requisiti, il Servizio concede le agevolazioni finanziarie secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Infine, riguardo le modalità di versamento delle somme ripartite dallo Stato, il Decreto Ministeriale attribuisce alle Regioni il potere di stabilire termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro, degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione da parte del Servizio, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti di previdenza destinatari della contribuzione.

In tabella 56 è mostrata, per il periodo che va dall'anno 1999 all'anno 2003, la ripartizione del Fondo nazionale in oggetto tra le Regioni italiane suddivise per area geografica. Come detto, si osserva che, relativamente al biennio 1999-2000, vi è stata un'unica ripartizione finanziaria, equivalente a 100 miliardi di lire (quasi 52 milioni di euro).

Tabella 56 - Ripartizione per gli anni 1999 - 2004 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo nazionale istituito con legge 68 del 1999 (cifre in euro)

Area geografica	Regione	Anni 1999 - 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
NORD-OVEST	Liguria	1.638.370,70	1.362.787,85	2.161.590,65	2.268.293,00	1.100.994,70
	Lombardia	7.461.148,91	5.197.381,37	5.727.856,70	6.353.094,08	9.245.690,65
	Piemonte	3.513.680,94	2.301.101,45	2.793.796,96	2.751.981,47	3.365.259,88
	Valle D'Aosta	690.652,05	297.452,89	437.866,49	0,00	0,00
NORD-EST	Bolzano	250.375,67	366.696,66	414.305,96	20.664,84	220.783,40
	Emilia Romagna	3.549.895,52	3.291.840,24	3.614.124,22	3.615.573,95	3.598.038,11
	Friuli Venezia Giulia	1.299.841,12	662.748,52	804.597,91	0,00	492.786,08
	Trento	262.883,92	603.073,29	163.275,16	106.848,61	292.752,08
	Veneto	3.807.945,15	5.511.242,77	5.264.866,44	4.630.762,98	4.520.960,92
	Lazio	4.682.788,43	3.061.170,24	2.070.107,54	4.247.039,15	1.781.216,36
CENTRO	Marche	1.552.403,31	1.539.044,92	1.745.846,99	1.714.948,21	1.715.992,02
	Toscana	3.180.960,01	2.381.814,56	2.706.065,66	2.436.916,75	2.040.976,22
	Umbria	902.798,31	335.639,21	538.809,03	255.638,87	373.697,37
SUD E ISOLE	Abruzzo	1.388.747,57	525.366,72	355.660,90	41.906,14	669.573,77
	Basilicata	523.028,65	203.370,28	72.228,50	0,00	0,00
	Calabria	1.960.262,40	347.033,63	0,00	2.543.745,95	443.792,63
	Campania	4.682.458,89	1.003.196,04	871.306,90	0,00	0,00
	Molise	541.175,96	91.598,07	0,00	0,00	0,00
	Puglia	3.772.575,76	839.417,08	526.163,36	0,00	990.562,20
	Sardegna	1.507.570,87	265.549,16	655.725,98	0,00	134.337,61
Sicilia	4.476.125,88	799.889,06	63.218,65	0,00	0,00	
<b>Dotazione finanziaria nazionale</b>		<b>51.645.690,00</b>	<b>30.987.414,00</b>	<b>30.987.414,00</b>	<b>30.987.414,00</b>	<b>30.987.414,00</b>

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Relativamente all'anno 1999 e 2000, le difficoltà organizzative determinate dalla necessità di immediata costituzione e attivazione delle nuove strutture amministrative preposte alla gestione del procedimento di inserimento lavorativo delle persone disabili, connesse peraltro all'implementazione della riforma sul decentramento amministrativo, hanno determinato l'adozione di criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo che consentissero l'immediata attivazione del nuovo strumento finanziario, anche al fine di non gravare sull'immediato avvio della riforma.

Pertanto, i criteri previsti dall'art. 4, comma 2, del D.M. 91/00 secondo i quali per la ripartizione si sarebbe dovuto tener conto, per ciascuna Regione, dell'indice numerico del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili iscritti negli elenchi e quello dei lavoratori non occupati, nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole Regioni sono stati invece, a seguito di approfondimenti di natura tecnica, rimodulati secondo logiche il più possibile aderenti ai contenuti del precitato decreto ministeriale.

In accordo con le Regioni e Province Autonome, è stato distribuito il 90% delle risorse finanziarie, "tenendo conto della popolazione residente in ciascuna Regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione";<sup>102</sup> il restante 10% delle risorse finanziarie del Fondo è stato ripartito tra le Regioni, in maniera equivalente, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere, atteso l'esito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, dalla quale era emersa una sostanziale disomogeneità delle iniziative avviate in virtù della previgente disciplina normativa, e conseguentemente una difficoltà di procedere alla valutazione comparativa delle stesse.

Relativamente all'anno 2001, invece, il Ministero, attese le difficoltà operative rilevate da molte Regioni dovute all'assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l'impiego, peraltro concomitante con l'applicazione ancora sperimentale della riforma del collocamento obbligatorio, ha concordato con le Regioni e le Province Autonome l'adozione di parametri più articolati che, da un lato, tenessero conto dell'entità e dell'efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna Regione secondo le priorità stabilite dall'art. 6 del D.M. 91/00 e dall'altro, adottassero quale criterio di ripartizione, seppure residuale, gli indicatori automatici utilizzati nell'anno precedente.

Pertanto, per l'anno 2001, si è concordemente stabilito "di destinare il 70 per cento della somma disponibile, in base al numero dei lavorativi effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna Regione nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell'importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati".<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Decreto – Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l'Impiego – 26 settembre 2000 – "Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68"

<sup>103</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'Impiego – Divisione III – del 12 luglio 2001

Più precisamente, la mancata comunicazione, da parte di alcune Regioni, delle informazioni da inoltrare al Ministero entro il 30 novembre 2000, così come disposto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale 91/2000, termine peraltro più volte prorogato fino al 3 luglio 2001, ha determinato il Ministero a distribuire il 30% delle risorse del Fondo secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative effettuate ed i relativi risultati conseguiti.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2002, 2003 e 2004, la definizione del processo di istituzione, da parte delle Regioni, delle strutture organizzative e gestionali introdotte dalla legge 68/99, ha creato le premesse per l'applicazione dei criteri di ripartizione del Fondo introdotti dall'art. 5 del D.M. 91/00 di seguito esplicitati e tra loro concorrenti:

- a. numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;
- b. verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;
- c. conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

Pertanto, al fine di uniformare la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale secondo indicatori omogenei, si é concordato con le Regioni e le Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducevano in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata dei programmi di inserimento lavorativo dedotti in convenzione, e per il quali era stata prevista l'ammissione al beneficio della fiscalizzazione.

Inoltre, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dovendo altresì tener conto delle iniziative attuate nell'ambito regionale e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione di cui all'art. 4 del D.M. 91/00, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni, ha concordato con le Regioni e le Province autonome di dare concretezza a tali indicatori attraverso la valutazione delle assunzioni effettuate con convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, ma non fiscalizzate.

Ed infatti con percentuali diverse negli anni, (nella misura del 15% per l'anno 2002, e del 20% per l'anno 2003 e 2004), le risorse finanziarie del Fondo sono state assegnate, seppure in minima parte, tenendo conto delle informazioni, acquisite con le relazioni annuali presentate dalle Regioni in relazione agli inserimenti lavorativi, dedotti in convenzioni, senza il beneficio della fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge 68/99.<sup>104</sup>

La distribuzione delle risorse del Fondo, effettuata secondo le modalità introdotte dal D.M. 91/00, é stata, tuttavia, più volte oggetto di discussione e di confronto tra Regioni e le Province Autonome ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attese le criticità, di varia natura, manifestatesi nel corso del tempo agli enti preposti alla gestione delle risorse, dedotte recentemente in una richiesta di revisione e di modifica dell'articolo 13 della legge 68/99 e delle procedure connesse all'attuazione di quanto in esso disposto.

---

<sup>104</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 2002; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2003; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2004

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Peraltro, la necessità di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Fondo da un lato, e le difficoltà operative di effettuare una modifica della predetta normativa in tempi brevi dall'altro, anche alla luce dell'indagine conoscitiva, promossa dalla XI Commissione Lavoro, Previdenza Sociale del Senato della Repubblica, finalizzata per l'appunto ad apportare eventuali miglioramenti alle normative vigenti in materia di disabilità, ivi compresa la disciplina sul collocamento obbligatorio attualmente vigente e la regolamentazione del Fondo per il Diritto al Lavoro dei Disabili, ha determinato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a provvedere alla ripartizione del Fondo, relativamente all'anno 2005,<sup>105</sup> applicando i criteri di riparto utilizzati nelle ripartizioni degli anni 2002, 2003 e 2004, seppure con nuovi correttivi proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome.

In tabella 57 è mostrata, per il periodo che va dall'anno 2005 all'anno 2007, la ripartizione del Fondo nazionale in oggetto tra le Regioni italiane suddivise per area geografica.

Anche per l'annualità 2005, al fine di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, si è stabilito, in accordo con le Regioni e le Province autonome, di tradurre in indicatori numerici, attraverso l'attribuzione di punteggi, gli elementi qualitativi relativi agli avviamenti al lavoro ammessi al beneficio della fiscalizzazione e dedotti in convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, come per le precedenti ripartizioni.

Tabella 57 - Ripartizione per gli anni 2004-2007 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo nazionale istituito con legge 68 del 1999 (cifre in euro)

Area geografica	Regione	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
NORD-OVEST	Liguria	1.018.165,61	1.210.830,89	1.410.735,77
	Lombardia	6.507.356,92	6.507.356,94	8.510.000,00
	Piemonte	3.389.308,31	3.247.344,26	3.345.084,82
	Valle D'Aosta	0,00	0,00	0,00
NORD-EST	Bolzano	173.402,72	89.301,84	121.081,91
	Emilia Romagna	4.412.032,58	3.817.721,75	4.578.423,06
	Friuli Venezia Giulia	967.436,49	827.002,86	847.888,20
	Trento	389.284,58	388.727,44	402.496,72
	Veneto	5.381.380,43	4.820.527,01	5.373.324,07
CENTRO	Lazio	2.316.046,50	2.147.903,95	2.477.907,17
	Marche	1.975.260,96	1.822.558,86	2.528.767,00
	Toscana	2.140.459,48	2.215.070,58	2.510.729,40
	Umbria	365.545,75	265.709,74	375.363,79
SUD E ISOLE	Abruzzo	738.271,66	467.681,07	923.221,88
	Basilicata	0,00	0,00	51.322,14
	Calabria	364.022,04	879.803,90	0,00
	Campania	0,00	1.193.183,24	1.240.146,09
	Molise	0,00	77.593,85	115.479,25
	Puglia	228.902,04	526.021,95	994.877,33
	Sardegna	620.537,93	483.073,87	635.755,41
	Sicilia	0,00	0,00	557.395,99
<b>Dotazione finanziaria nazionale</b>		<b>30.987.414,00</b>	<b>30.987.414,00</b>	<b>37.000.000,00</b>

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

<sup>105</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2005

Tuttavia, esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, si è concordato di tener altresì conto, ai fini dei punteggi, dei tirocini finalizzati all'assunzione effettuati ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 68/99.

Altresì, si è tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali intraprese nel 2004 e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione di cui all'art. 4, c. 1, del D.M. 91/00, nonché delle informazioni ulteriori acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse.

La dotazione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale è stata pertanto ripartita, nella misura del 75% delle risorse complessive sulla base dei programmi di inserimento lavorativo, effettuati con convenzioni ex art. 11 legge 68/99, ammessi al beneficio della fiscalizzazione, mentre il restante 25% è stato ripartito tenendo conto del numero degli avviamenti, effettuati con convenzioni ex art. 11 legge 68/99, ma non fiscalizzati.

Si è inoltre concordato di fissare un tetto massimo di risorse, nella misura del 21% dell'intero ammontare del Fondo, da assegnare alle singole regioni e province autonome e di ridistribuire proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti.

Al fine di ripartire le risorse finanziarie del Fondo per l'anno 2006, pari a ancora a euro 30.987.414,00, Ministero, Regioni e Province autonome hanno concordato:<sup>106</sup>

- "l'individuazione di un nuovo criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, a valere per il 10% delle risorse totali disponibili, da applicarsi proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entità delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo è individuato nella proporzionalità con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali;
- l'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati per il 2005, (attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale);
- di consentire esclusivamente alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, di tener conto – ai fini dei punteggi segnalabili – dei tirocini finalizzati all'assunzione sostenuti dal Fondo relativamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- di fissare un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole Regioni e Province autonome nella misura del 21 per cento dell'intero ammontare delle risorse del Fondo, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti."

Con l'obiettivo di distribuire le risorse finanziarie del Fondo per l'anno 2007, per il quale è stato autorizzato un finanziamento di euro 37.000.000,00.<sup>107</sup> (dal quale sono escluse le

<sup>106</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale del 26 giugno 2006

<sup>107</sup> Come già esposto ed approfondito nel paragrafo 1.3.2, la legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ("Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale") modifica sostanzialmente l'art. 13 della legge 68/99. Nel dettaglio, riguardo la dotazione finanziaria del Fondo, al nuovo comma 4 del suddetto articolo è indicato: «Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,

Regioni Valle d'Aosta e Calabria che hanno comunicato di non avere ancora esaurito i fondi derivanti dalle assegnazioni degli anni precedenti), il Ministero, le Regioni e le Province autonome hanno concordato:<sup>108</sup>

- di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, già introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del 10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entità delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo è individuato nella proporzionalità con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra i diversi ambiti territoriali.
- L'applicazione sul restante 90% delle risorse disponibili dei due criteri di riparto utilizzati negli anni precedenti, attribuendo loro un peso pari rispettivamente al 75% e al 25% della quota pari al 90% del totale;
- l'indicazione nelle tabelle impiegate per il calcolo del punteggio relativo al criterio a) di punti 1 per i tirocini sostenuti (relativamente alla voce assicurativa Inail) dal Fondo nazionale art. 13, L. 68/99 e finalizzati all'assunzione; tale opportunità sussiste esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
- L'individuazione di un tetto massimo di risorse da assegnare alle singole Regioni e Province autonome nella misura del 23% per cento delle risorse disponibili per il riparto del Fondo nazionale 2006, ridistribuendo proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le restanti Regioni e Province autonome.

Appare opportuno segnalare che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'effettuare la ripartizione annuale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e la relativa assegnazione delle somme alle Regioni ed alle Province Autonome, ha comunque considerato, in ogni esercizio finanziario (dal 2001 al 2007), le somme assegnate nell'esercizio precedente, ma non impegnate dalle Regioni nell'esercizio di riferimento e dunque in disponibilità delle rispettive tesorerie, con vincolo di destinazione.

L'ammontare complessivo delle risorse derivanti dall'operazione di recupero è stato ripartito secondo una logica tipicamente premiale, ma sempre in conformità con i criteri generali annualmente definiti in accordo con le Regioni e Province Autonome, esclusivamente a favore di quelle Regioni e Province Autonome che non hanno avuto risorse residue dalle assegnazioni degli esercizi precedenti, dimostrando proprio attraverso il pieno utilizzo delle risorse annualmente assegnate di meritare anche un ulteriore incoraggiamento di natura economica.

---

*per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5».*

<sup>108</sup> Decreto del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale del 19 luglio 2007

### **4.3 L'ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE TERRITORIALE**

#### **4.3.1 PREMESSA**

In questo paragrafo, si analizzano i dati e le informazioni ottenute tramite una ricerca sul campo, che ha avuto come obiettivo principale l'esame dei provvedimenti adottati dalla competente divisione della Direzione generale del mercato del lavoro nel biennio di riferimento, i cui contenuti sono rispondenti alle modalità e ai criteri individuati dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2007 n. 108 recante "Criteri e modalità relativi al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all'art. 5, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68". I dati e le informazioni in possesso sono stati aggregati sia per aree geografiche regionali sia per aree geografiche provinciali.

La scelta compiuta si giustifica in considerazione dell'esistenza, nel panorama generale delle province italiane, di un diverso livello d'interessamento dell'istituto in esame, tradotto sia in termini di spostamento degli obblighi occupazionali previsti dall'art. 3 e/o dall'art. 18 della legge n. 68/99, oppure di computo delle assunzioni di cui alla citata legge n. 68, già effettuate dal datore di lavoro a totale copertura dell'obbligo nazionale previsto, ma non correttamente distribuito a livello di singola provincia.

#### **4.3.2 IL QUADRO NORMATIVO**

Com'è noto l'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere autorizzati ad assumere in alcune province un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori da assumere in altre province.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333, all'art.5 attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, che interessa unità produttive situate in province di regioni diverse, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, prevedendo che la richiesta di compensazione deve essere adeguatamente motivata in relazione alla situazione organizzativa propria del datore di lavoro richiedente, e che la decisione dell'organo competente tenga conto oltre che del numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, anche di altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.

Pertanto, il contenuto del provvedimento rilasciato dall'Amministrazione è il risultato del contemperamento delle esigenze occupazionali locali dei soggetti iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio con quelle organizzative prospettate dal datore di lavoro richiedente, assicurando in ogni caso il principio della parità di trattamento tra le società aventi analoghi problemi organizzativi, le cui sedi provinciali, sono situate in aree geografiche omogenee.

A tal fine con il D.M. 24 aprile 2007 sono stati individuati criteri e modalità cui l'organo competente deve conformarsi per la concessione del provvedimento autorizzativo, tenendo conto delle realtà occupazionali locali, differenti sul territorio nazionale.

In particolare al fine di salvaguardare i posti di lavoro nelle province del Centro-Sud e delle Isole, nelle quali si registra un elevato numero di iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e nelle quali risultano esigue le possibilità occupazionali, dovute alla scarsa presenza di attività imprenditoriali, è stato adottato il criterio della

conservazione dei posti di lavoro protetti nelle province appartenenti alla medesima area geografica, oppure acquisendo in tale area geografica i posti di lavoro protetti dell'area geografica del Centro Nord.

La finalità di salvaguardare i posti di lavoro nelle province dell'area del Centro-Sud e delle Isole, considerato, il carattere provinciale del collocamento obbligatorio, associata all'esigenza di una maggiore efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, ha comportato l'individuazione dei criteri e delle modalità di rilascio del provvedimento alla compensazione territoriale.

Infatti con il D.M. 24 aprile 2007 è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della "salvaguardia dei posti di lavoro protetti in aree geografiche omogenee", attribuendo agli organi del Ministero del lavoro il compito finale in termini di valutazione finale, vincolata ai contenuti del citato D. M.

#### 4.3.3 I CONTENUTI DEL D. M. 24 APRILE 2007

L'emanazione del provvedimento di compensazione territoriale ha come finalità dichiarata quella di contemperare le esigenze occupazionali locali con quelle organizzative prospettate dal datore di lavoro che presenta l'istanza di compensazione territoriale per le province situate in regioni diverse, ed a tal fine il D.M. 24 aprile 2007 ha individuato, in via prioritaria, aree geografiche omogenee, suddividendo il territorio italiano in due gruppi regionali : da un lato la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino – Alto Adige, il Friuli - Venezia Giulia, la Liguria, l'Emilia – Romagna, la Toscana, le Marche ed l'Umbria , dall'altro il Lazio, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna.

La suddivisione per macro aree come sopra individuate, ai fini della concessione dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, con riferimento ai casi concreti evidenzia quanto segue:

- a. l'autorizzazione ad assumere soggetti disabili, orfani, coniugi superstiti o profughi (il decreto ripete, sempre, "i soggetti di cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio") in maggior numero rispetto all'aliquota prevista è concessa nella misura del 100% se l'obbligo ancora da assolversi è pari ad una sola copertura e le province interessate sono, indifferentemente, ubicate nelle due macro aree sopra indicate.
- b. l'autorizzazione ad assumere le "categorie protette" sopra evidenziate in maggior numero rispetto a quello previsto dalla legge, è concessa nella misura del 100% da calcolarsi sugli obblighi non assolti, indipendentemente dal numero delle unità, se l'assunzione avviene in favore di soggetti che si trovano nelle Regioni individuate nella seconda macro area (centro sud ed isole), con minori assunzioni nella aree del centro – nord (prima macro area). La finalità di tale previsione è finalizzata ad incrementare le possibilità occupazionali del Sud e delle isole secondo il principio che tende a favorire le zone ad alto tasso di disoccupazione e con minori posti disponibili;
- c. l'autorizzazione ad assumere soggetti "protetti" in maggior numero rispetto a quelli previsti dalla legge è concessa nella misura del 100% , allorché nelle province interessate alle minori assunzioni, situate in qualsiasi ambito territoriale, il numero dei dipendenti costituente base di computo, sia inferiore alle 8 unità, non concretizzando obbligo di assunzione, ma frazione percentuale. In questo caso appare evidente come sia il basso numero a facilitare una immissione in altro contesto territoriale dell'unità disabile da assumere

- d. l'autorizzazione ad assumere lavoratori protetti nella misura percentuale pari al 100%, calcolata sugli obblighi non ancora assolti, è concessa quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità in qualunque ambito territoriale siano situati. La giustificazione di tale criterio è individuabile in una oggettiva impossibilità di utilizzo dei disabili in cantieri temporanei (si pensi ai cantieri stradali e a quelli di impiantistica);
- e. l'autorizzazione ad assumere i lavoratori "protetti" in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla legge n. 68/1999 è possibile nella misura del 51% degli obblighi non assolti, allorché le carenze sono pari o superiori a due unità e le province interessate sono ubicate in Regioni del centro – nord o del centro sud e delle isole;
- f. l'autorizzazione non è concessa allorché, indipendentemente dal numero delle unità da assumere, la richiesta è volta ad ottenere una "migrazione" dei posti di lavoro protetti dalle province situate nelle regioni: Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, alle province ubicate nella macro area del Centro – Nord. Tale criterio è coerente con quanto già sostenuto: salvaguardare la possibilità occupazionale locale in quelle province in cui la platea degli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio è vasta e le opportunità lavorative sono di gran lunga inferiori rispetto ad altre province, come testimoniano gli alti tassi di disoccupazione;
- g. l'autorizzazione, inoltre, non è concessa allorché il datore di lavoro per la provincia destinataria delle maggiori assunzioni ha presentato istanza di esonero parziale o già ha ottenuto il relativo provvedimento di esonero parziale dal competente Servizio provinciale ai sensi dell'art.5, comma 3, della legge n. 68/99. Tale diniego recepisce l'orientamento precedentemente espresso dall'Amministrazione con nota prot. n. 1630/M/76 dell'11 ottobre 2001 con la quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso contestuale della società per le province interessate alle maggiori assunzioni all'istituto della compensazione territoriale e all'istituto dell'esonero parziale per la medesima realtà territoriale. Infatti i presupposti per l'applicazione dei due istituti sono molto diversi in quanto a fondamento dell'esonero parziale vi è l'impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro richiedente, viceversa, presupposto della compensazione territoriale è la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di lavoro. Pertanto l'autorizzazione alla compensazione territoriale deve necessariamente precedere l'eventuale ricorso all'esonero parziale in quanto è necessario definire preventivamente il quadro giuridico degli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, ancora da assolversi in ciascuna provincia.

#### 4.3.4 LE INFORMAZIONI GENERALI DISPONIBILI

Per un puntuale esame dell'istituto della compensazione territoriale nel biennio di riferimento si deve necessariamente partire dal dato nazionale riferito alle richieste presentate dai datori di lavoro al Ministero.

Da tali dati risulta che il numero delle richieste presentate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006 è pari a 226 mentre per l'anno 2007 tale numero è pari a 342.

Nell'anno 2006, sono stati rilasciati dall'Amministrazione centrale un numero complessivo di decreti pari a 189, di cui 140 provvedimenti di accoglimento delle richieste e 49 provvedimenti di reiezione, questi ultimi così suddivisi: 9 per il ricorso da parte della società dell'istituto dell'esonero parziale nella provincia destinataria delle maggiori assunzioni, 40 per richieste di spostamenti dal Sud al Nord.

Nell'anno 2007, sono stati rilasciati un numero complessivo di decreti pari a 186, di cui 162 provvedimenti di accoglimento delle richieste e 24 provvedimenti di reiezione, questi ultimi così suddivisi: 6 per il ricorso da parte della società all'istituto dell'esonero parziale nella provincia destinataria delle maggiori assunzioni, 18 per richieste di spostamenti dal sud al nord.

Inoltre si osserva che mentre nel 2006 sono state archiviate 37 richieste di compensazioni territoriali, nel 2007 il numero è cresciuto sino a 156; tale incremento si giustifica dal fatto che il datore di lavoro istante in fase istruttoria ha reso noto di non aver più interesse al rilascio del provvedimento di compensazione territoriale.

Infatti a fronte di una specifica richiesta di elementi da parte del Ministero del lavoro nonché di una maggiore informazione preventiva di cui alla legge n. 15 del 11 febbraio 2005 sull'esistenza di motivi ostativi legati alle situazioni individuate nel D.M. 24 aprile 2007, le società hanno ritenuto opportuno chiedere che il procedimento si concludesse con l'archiviazione dell'istanza presentata.

Ulteriore elemento di riflessione riguardo il mancato interesse manifestato dal datore di lavoro in fase istruttoria è costituito dalla possibilità che la società richiedente possa ottenere dal competente Servizio Provinciale la certificazione di ottemperanza di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 sulla base della mera presentazione della richiesta di compensazione territoriale.

#### 4.3.5 LE INFORMAZIONI PROVINCIALI

L'applicazione dei criteri individuati dal D.M. 24 aprile 2007 relativi alla percentualizzazione degli obblighi di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge n. 68 del 1999 ancora da assolversi in ciascuna delle province interessate alle minori assunzioni, ha comportato nel biennio 2006/2007 il mantenimento dei posti di lavoro riservati propri di ciascuna provincia, ed in particolare delle province situate nell'area geografica del Centro-Sud ed Isole.

Il criterio di salvaguardia dei posti di lavoro adottato al fine del contemperamento delle esigenze occupazionali locali dei soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio con le necessità organizzative prospettate dal datore di lavoro richiedente, successivamente formalizzato nel D.M. 24 aprile 2007, era già stato introdotto nell'anno 2006 dall'Amministrazione quale principio di carattere generale cui l'attività amministrativa relativa alle compensazioni territoriali doveva conformarsi.

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tal fine si riportano nella tabella 58, i dati riferiti al numero di volte in cui le singole province sono state interessate alle maggiori o alle minori assunzioni con il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale.

Tabella 58 - Compensazioni territoriali. Interesse rispetto alle assunzioni, per tipologia di interesse. Computo art. 3, computo art. 18, per eccedenze e carenze. Per Provincia e Regione di appartenenza. Anno 2006 (V. ass.)

Regioni Province	COMPENSAZIONI		COMPUTO ART. 3		COMPUTO ART.18	
	Province interessate alle MAGGIORI assunzioni	Province interessate alle MINORI assunzioni	Eccedenze	Carenze	Eccedenze	Carenze
<b>Abruzzo</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
L'Aquila	1	5	2	1	1	1
Chieti	0	7	1	0	1	1
Pescara	1	12	4	1	0	0
Teramo	1	6	1	0	0	0
<b>Basilicata</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Matera	0	4	1	0	1	0
Potenza	0	4	2	-	1	0
<b>Calabria</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Catanzaro	1	7	2	1	0	0
Cosenza	0	7	1	0	0	0
Crotone	0	0	1	0	0	0
Reggio Calabria	0	2	1	0	0	0
Vibo Valentia	1	1	1	0	0	0
<b>Campania</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avellino	0	4	1	1	0	0
Benevento	0	2	1	0	0	0
Caserta	0	8	4	1	0	0
Napoli	0	14	6	2	0	2
Salerno	1	6	3	1	1	0
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>11</b>	<b>99</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bologna	5	23	2	5	0	0
Ferrara	0	9	1	2	0	0
Forlì-Cesena	0	10	1	4	0	0
Parma	0	10	1	2	0	0
Piacenza	1	12	0	2	0	0
Ravenna	3	14	1	1	0	0
Reggio Emilia	0	9	0	2	0	0
Rimini	2	12	1	3	0	0
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>2</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gorizia	0	4	0	1	0	0
Pordenone	1	10	1	1	0	0
Trieste	0	13	2	2	0	0
Udine	0	16	0	2	0	0
<b>Lazio</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Frosinone	0	10	1	0	0	0
Latina	2	5	2	2	1	0
Rieti	0	1	2	0	0	0
Roma	15	6	8	2	4	1
Viterbo	0	7	2	1	0	0
<b>Liguria</b>	<b>3</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
La Spezia	0	12	2	1	0	0
Genova	2	21	3	5	0	1
Imperia	1	7	2	1	0	0
Savona	0	11	0	1	0	0

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni Province	COMPENSAZIONI		COMPUTO ART. 3		COMPUTO ART.18	
	Province interessate alle MAGGIORI assunzioni	Province interessate alle MINORI assunzioni	eccedenze	carenze	eccedenze	carenze
<b>Lombardia</b>	<b>32</b>	<b>93</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Bergamo	1	17	1	4	1	0
Brescia	2	13	0	3	0	0
Como	0	7	1	1	0	0
Cremona	1	9	0	1	0	0
Mantova	1	14	1	1	1	1
Milano	23	18	12	4	0	2
Sondrio	0	5	0	2	0	0
Varese	4	10	2	1	0	1
<b>Marche</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Ancona	1	9	1	6	1	0
Ascoli Piceno	1	8	1	1	1	0
Macerata	0	5	0	1	0	1
Pesaro Urbino	0	7	2	2	0	0
<b>Molise</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Campobasso	0	4	1	0	0	0
Isernia	1	1	0	1	0	0
<b>Piemonte</b>	<b>11</b>	<b>96</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Verbania	1	6	0	1	0	0
Alessandria	2	12	3	2	0	0
Asti	0	5	0	2	0	0
Biella	0	11	1	3	0	0
Cuneo	1	12	0	2	0	0
Novara	1	15	1	2	0	0
Torino	6	18	1	7	0	1
Vercelli	0	7	1	3	0	0
<b>Puglia</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
Bari	2	12	2	4	1	0
Brindisi	-	9	1	1	0	0
Foggia	2	1	1	0	0	0
Lecce	3	4	3	2	0	0
<b>Sardegna</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cagliari	0	5	1	1	0	0
Nuoro	1	4	1	0	0	0
Oristano	0	1	1	1	0	0
Sassari	1	6	1	1	0	0
<b>Sicilia</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Agrigento	0	8	2	0	0	0
Caltanissetta	1	0	1	0	0	0
Catania	0	15	2	1	1	0
Enna	0	0	1	0	0	0
Messina	0	7	2	1	0	0
Palermo	2	9	5	2	0	0
Ragusa	0	8	1	0	0	0
Siracusa	0	8	1	0	0	0
Trapani	0	9	2	0	0	0
<b>Toscana</b>	<b>3</b>	<b>82</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Arezzo	1	4	1	1	0	0
Firenze	1	15	5	4	0	1
Grosseto	1	6	2	1	0	0
Livorno	0	8	2	1	0	0
Lucca	0	5	3	0	0	0
Massa Carrara	0	5	1	1	0	0
Pisa	0	7	0	3	0	0

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni Province	COMPENSAZIONI		COMPUTO ART. 3		COMPUTO ART.18	
	Province interessate alle MAGGIORI assunzioni	Province interessate alle MINORI assunzioni	eccedenze	carenze	eccedenze	carenze
Pistoia	0	11	1	1	0	0
Prato	0	10	0	2	0	0
Siena	0	11	1	1	0	0
<b>Trentino Alto Adige</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bolzano	1	5	0	1	0	0
Trento	0	10	0	1	0	0
<b>Umbria</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Perugia	1	12	1	3	0	0
Terni	1	7	2	1	0	0
<b>Veneto</b>	<b>13</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Belluno	1	7	0	2	0	0
Padova	2	18	0	4	1	0
Rovigo	1	7	2	1	2	1
Treviso	2	9	0	3	0	0
Venezia	1	21	2	5	0	1
Verona	5	18	2	3	0	0
Vicenza	1	15	2	2	0	0
<b>Totale Italia</b>	<b>116</b>	<b>853</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

I dati riportati si riferiscono al numero di volte in cui le singole province sono state interessate alle maggiori o alle minori assunzioni con provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale.

Fonte: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 2008

Dalla lettura dei dati relativi all'anno 2006 e 2007 emerge come l'istituto della compensazione territoriale costituisca un fenomeno generalizzato che interessa la totalità delle province italiane con riferimento alle minori assunzioni di soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio.

In particolare, si riscontra che le province destinatarie delle maggiori assunzioni di soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio risultano essere i tradizionali poli produttivi delle province di Milano, Torino, Genova, Bologna per le aree del centro – nord, mentre per le aree del Centro-Sud ed Isole Roma, Napoli, ed a seguire Palermo e Bari.

Da una panoramica dei dati aggregati per provincia, è possibile osservare come l'applicazione della percentualizzazione del 51% sugli obblighi di cui alla legge n. 68/99, ancora da assolversi in ciascuna provincia dalla quale si chiede lo spostamento abbia consentito il mantenimento dei posti di lavoro "protetti" in ciascuna delle province appartenenti alle aree geografiche omogenee così come individuate nel D.M. 24 aprile 2007.

Nella comparazione dei dati si registra nell'anno 2007 un trend positivo per la provincia di Roma rispetto all'anno precedente così come, per la provincia di Bari, che hanno visto, in qualità di province interessate alle maggiori assunzioni, un aumento del numero dei posti di lavoro riservati ai soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ognuna di esse.

La compensazione territoriale di cui all'art. 5 della legge n. 68 del 1999, può riguardare lo spostamento degli obblighi espressi in unità, ed anche lo spostamento di frazioni percentuali d'obbligo non superiori allo 0,50, che si configurano nelle province in cui l'esiguo numero dei dipendenti costituenti la base di computo è inferiore alle 8 unità.

A fronte del mancato utilizzo, da parte dei datori di lavoro delle frazioni percentuali d'obbligo di cui sopra, la codificazione nel D.M. 24 aprile 2007 del loro spostamento ha